REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO
n. 222 del 03 settembre 2020

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018 – Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. Annualità 2020.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di dare atto dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per l'annualità 2020 trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato e integrato da decreto n. 527 del 30 gennaio 2017 e decreto n. 935 del 13 febbraio 2018, con nota del 27 agosto 2020 (acquisito a protocollo regionale al numero n. 0953021|27/08/2020) dall'Ufficio Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo della Direzione generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea del citato Ministero, e riportato nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di rilasciare, ai sensi dell'articolo 9 del DM n. 12272/2015 e ss.mm.ii., le autorizzazioni di cui all'Allegato 1 per i nuovi impianti viticoli per l'annualità 2020, da realizzarsi nella Regione Marche, nelle more del pronunciamento definitivo sul ricorso assunto al n. 07557/2018 REG.RIC presentato dalla Regione Veneto in data 8 giugno 2018 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l'annullamento del DM n. 935/2018;
- che le autorizzazioni di cui all'Allegato 1 hanno validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR Marche) e che, ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 12272/2015 e ss.mm.ii., non sono trasferibili, fatti salvi i casi di scissione o fusione di azienda, successione mortis causa e successione anticipata, come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera e) del DM del 18 novembre 2014, e disciplinati da nota circolare del MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016;
- che, in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni entro il periodo di validità triennale, trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- di precisare che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del DM n. 12272/2015 come modificato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018, la facoltà di rinuncia, senza incorrere in sanzioni, non può essere esercitata dai beneficiari inclusi nell'Allegato 1 al presente atto in quanto agli stessi sono state concesse autorizzazioni per superfici superiori al 50% di quelle richieste;

- che la pubblicazione del presente atto sul BUR Marche funge, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L. 241/90 e dell'articolo 1 paragrafo 1 del DM n. 527/2017, quale comunicazione con valore di notifica per i beneficiari;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR Marche;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - Settore Vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e della DGR n. 1158/2017 e nel sito istituzionale della Regione Marche all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata all'OCM vitivinicolo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(Dott. Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa d riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti

viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 del 15/01/2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli), integrato e modificato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 gennaio 2017 n. 527 e dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 febbraio 2018 n. 935;
- Decreto del Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione europea n. 6049 del 14 novembre 2019: "Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2020";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3318 del 31/03/2020 avente ad oggetto: "Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 11517 del 13/02/2020: "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 25100 del 06/04/2020: "VITIVINICOLO – Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19";
- DGR Marche n. 41 del 27/01/2020: "Regolamento (UE) n. 1308/2013. Articolo 7-bis comma 1 e articolo 9-bis commi 1 e 2 del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 modificato da decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 935. Criteri di priorità e definizione del limite massimo e soglia minima garantita per domanda, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della regione Marche per l'annualità 2020";
- DDPF n. 26/PSD del 30/01/2020: "Regolamento (UE) n. 1308/2013. Decreto ministeriale n. 12272/2015 e smi. DGR 41/2020 - Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della Regione Marche per l'annualità 2020 - Ponderazione criteri di priorità".

Motivazione

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 (DM n. 12272/2015) stabilisce, tra l'altro, le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, articoli 63 e 64.

L'articolo 8 del DM n. 12272/2015 dispone che le domande sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF) comunichi annualmente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) e detta pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

La Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 11517 del 13/02/2020, pubblicata sul sito internet di AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it, stabilisce modalità e procedure per la concessione delle autorizzazioni di nuovo impianto e prevede in particolare che le domande per l'annualità 2020 sono presentate dal 15 febbraio al 31 marzo 2020.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del citato DM n. 12272/2015, come modificato dall'articolo 1 paragrafo 1 comma 1 del decreto n. 527 del 30 gennaio 2017 (DM n. 527/2017), le Regioni rilasciano le relative autorizzazioni entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal MIPAAF.

Il comma 2 dell'articolo 9 del citato DM n. 12272/2015, come modificato da ultimo dall'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 (DM n. 935/2018), stabilisce che se un'autorizzazione viene rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione (ndr: data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione) senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente e disciplinate all'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

In applicazione del DM n.12272/2015 modificato da DM n. 935/2018, sono state approvate, con DGR Marche n. 41 del 27/01/2020, le disposizioni regionali per la concessione di autorizzazioni di nuovo impianto di vigneto per l'annualità 2020.

In particolare, la DGR n. 41 del 27/01/2020 definisce il limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 10 ettari e approva i criteri di priorità per la selezione delle domande, stabilendo di privilegiare:

- le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II del regolamento delegato UE 2018/273) - ex articolo 7-bis comma 1 lettera a) del DM n. 12272/2015;
- le domande che prevedono l'impianto dei vigneti sulle parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta, ubicate nelle superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 e come identificate nell'allegato A alla deliberazione – ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n. 12272/2015;

Con DDPF n. 26/PSD del 30/01/2020 sono stati attribuiti ai suddetti criteri regionali i seguenti pesi ponderali:

- criterio di priorità riferito alle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo: peso ponderale pari a 0,4;

- criterio di priorità riferito alle “superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013”: peso ponderale pari a 0,6.

Il riconoscimento delle priorità richieste in domanda avviene secondo quanto stabilito nella circolare di Agea Coordinamento n. 11517/2020, al paragrafo - Criteri di priorità.

La DGR n. 41 del 27/01/2020, in caso di richieste di concessione per superfici complessive superiori alla dotazione disponibile per la Regione, stabilisce inoltre di garantire il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima di 0,5 ettari a tutti i richiedenti ammissibili, avvalendosi della facoltà prevista all’articolo 9-bis comma 2 del DM n. 12272/2015.

La DGR n. 41/2020 è stata trasmessa al MIPAAF e ad Agea Coordinamento con nota prot n. 0125075 del 30/01/2020.

Con il comma 6 dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31/03/2020 n. 3318 (DM n. 3318/2020), in conseguenza ai gravi effetti della pandemia di COVID-19, è stata apportata una modifica all’art. 8 del DM n.12272/2015, stabilendo che, per l’annualità 2020, le domande sono presentate entro il 30 maggio. Il medesimo comma, in modifica dell’articolo 7-bis del richiamato DM n. 12272/2015, stabilisce inoltre, per l’annualità 2020, che l’istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovrà essere completata dalle Regioni entro 15 luglio, pena la mancata applicazione degli stessi.

In applicazione del DM n. 3318/2020 la circolare di Agea Coordinamento n. 25100 del 06/04/2020 dispone che la data di definizione dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui alle lettere b), parcelle agricole caratterizzate da tipologie di superficie di cui all’art. 64, par. 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e c), superfici in cui si applicano i criteri delle coltivazioni biologiche, viene posticipata, per la campagna 2020, dal 30 maggio 2020 al 15 luglio 2020. Con la medesima circolare viene altresì stabilito che la data di termine per l’acquisizione delle domande di autorizzazione per i nuovi impianti è differita dal 31 marzo al 30 maggio 2020 e che le richieste ammissibili raccolte a livello nazionale dovranno confluire nel SIAN entro il 15 giugno 2020.

Entro il 15 luglio 2020, in esecuzione dell’articolo 7-bis paragrafo 2 del DM n. 12272/2015 e ss.mm.ii., la competente Struttura della Regione, tramite consultazione dell’apposito applicativo informatico su portale SIAN, ha preso atto che, per l’annualità 2020, non sono state presentate per le Marche domande di autorizzazione con richiesta di attribuzione di criterio di priorità ex articolo 7-bis comma 1 lettera a) del DM n. 12272/2015 e criterio di priorità ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n.12272/2015, individuati dalla DGR n. 41/2020. Pertanto non è stato necessario effettuare le verifiche istruttorie per l’attribuzione dei criteri di priorità alle ditte richiedenti e registrarne gli esiti sull’applicativo informatico su SIAN.

Con nota prot. n. 0832478|26/07/2020, in riscontro ad apposita richiesta del competente Ufficio del MIPAAF del 21/07/2020, la Regione Marche ha confermato l’intenzione di garantire la superficie minima di 0,5 ettari a tutti i richiedenti di domande ammissibili, come stabilito con DGR Marche n. 41 del 27/01/2020.

In data 27 agosto 2020 (protocollo regionale al numero n. 0953021|27/08/2020) il competente Ufficio del MIPAAF, ai fini dell’applicazione degli articoli 8 e 9 del DM n. 12272/2015 e ss.mm.ii., ha trasmesso l’elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per l’annualità 2020, riportante:

- la Regione, che corrisponde alla Regione di presentazione della domanda e in cui deve avvenire l'impianto a seguito dell'autorizzazione concessa (Regione Marche)
- il Codice Fiscale e la Denominazione del soggetto richiedente
- il numero della domanda rilasciato da SIAN (Codice a barre domanda)
- la superficie richiesta in domanda e la superficie assegnata definitiva, entrambe espresse in (mq)
- la superficie minima garantita, in applicazione della DGR n. 41 del 27/01/2020, (mq);
- la superficie art. 7-bis comma 1 crit. a - terreni confiscati alle mafie (mq);
- la superficie art. 7 - bis crit. b - vincoli naturali (mq);
- la superficie art. 7 crit. c – produzione biologica (mq)
- la superficie assegnata con distribuzione proporzionale (mq);
- l'indirizzo PEC della ditta richiedente.

La citata nota ministeriale n. 0953021|27/08/2020 richiama inoltre che, ai produttori ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, è data la possibilità di rinunciare entro 30 giorni a partire dalla data di rilascio, direttamente tramite il sistema informatico su SIAN.

Sulla base dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti fornito dal MIPAAF sopra descritto, risulta che per l'annualità 2020 sono state presentate n. 127 domande per impianti viticoli da realizzare nella regione Marche - cui corrispondono superfici da autorizzare pari a ettari 177,2166 - a fronte di una richiesta totale di ettari pari a 237,4186. Risulta altresì che nessun richiedente incluso nell'elenco può rinunciare alle autorizzazioni, in quanto a ciascuno di essi vengono concesse superfici superiori al 50% di quelle richieste in domanda.

Alla luce di quanto sopra illustrato, è necessario rilasciare, ai sensi degli articoli 8 e 9 del DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018, le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l'annualità 2020 da realizzarsi nella Regione Marche, come riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'Allegato 1 avviene nelle more del pronunciamento definitivo sul ricorso della Regione Veneto - assunto al n. 07557/2018 REG.RIC – per l'annullamento del DM n. 935/2018, stante il ritiro da parte della Ricorrente dell'istanza cautelare (cfr. Ordinanza Tar Lazio N 04342/2018 REG.PRO.CAU del 17/07/2018). Sulla base della pronuncia del Giudice, la Regione Marche adotterà successivamente i necessari provvedimenti, se del caso.

E' necessario inoltre richiamare che le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli:

- sono assegnate alle ditte nel limite delle superfici indicate nell'Allegato 1 al presente decreto nella colonna "SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (MQ)", tramite apposite funzioni messe a disposizione da AGEA su portale SIAN;
- devono essere utilizzate esclusivamente nella Regione Marche, in applicazione dell'articolo 1 paragrafo 2 del DM n. 527/2017;
- hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione.

La pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR Marche), funge, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L. 241/90 e dell'articolo 1 paragrafo 1 del DM n. 527/2017, quale comunicazione con valore di notifica per i beneficiari, senza ulteriore comunicazione da parte della Regione, e dalla data di pubblicazione sul BUR Marche decorrono:

- la data di validità triennale delle autorizzazioni;

- i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso al presente atto.

Le suddette autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del DM n. 12272/2015, non sono trasferibili, fatti salvi i casi di scissione, fusione di azienda, successione mortis causa e successione anticipata come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera e) del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, che rimanda al decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n.1787 del 5 agosto 2004, e successivamente disciplinati da nota circolare del MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016.

In caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni rilasciate con il presente atto entro il periodo di validità triennale che decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Marche trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite all'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il presente provvedimento viene trasmesso al MIPAAF – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII e ad AGEA Coordinamento, ciascuno per quanto di competenza.

Visto che l'invio dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai beneficiari per l'annualità 2020 da parte del MIPAAF è avvenuto il 27 agosto 2020, non è stato possibile adottare l'atto regionale per il rilascio delle autorizzazioni entro il termine del 1° giugno 2020. In ogni caso l'adozione del presente provvedimento avviene entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'elenco da parte del MIPAAF.

Affinché sia data la tempestiva pubblicità all'elenco regionale delle superfici da concedere contenute nell'Allegato 1, viene richiesta la pubblicazione urgente sul BUR Marche del presente atto al fine di effettuare la successiva procedura di rilascio informatico su SIAN delle autorizzazioni e stabilire la data di decorrenza e durata di validità delle medesime determinante per quanto sopra illustrato, in particolare per l'eventuale applicazione di sanzioni, ove necessario.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per oggetto: "*Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018 – Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. Annualità 2020*".

Il responsabile del procedimento
(*Dott. Roberto Luciani*)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1: ELENCO DOMANDE AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI VITICOLI. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2019/2020